

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:

Sui lavori della Commissione ..... 70

Disegni di legge: Sen. Manara - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (S. 430). Sen. Pardini ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (S. 1178). (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato). (*Esame e conclusione — Parere favorevole*) ..... 70

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse — Audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM). (*Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati — Svolgimento e conclusione*) ..... 72

AVVERTENZA ..... 72

#### PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

*Giovedì 18 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Mario PEPE rammenta che il prossimo 30 marzo avrà luogo a Cagliari il convegno «Le autonomie speciali nella transizione istituzionale: problematiche attuali e prospettive future», organizzato dalla Commissione in collaborazione con le regioni a statuto speciale e le province autonome. A tale convegno la Commissione parteciperà con una propria delegazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che la missione nella regione Campania è stata rinviata al 12 aprile prossimo. Sono previsti, a breve, ulteriori momenti di confronto sul territorio con le istituzioni regionali dell'Abruzzo e della Calabria.

**Disegni di legge:**

**Sen. Manara - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (S. 430).**

**Sen. Pardini ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (S. 1178).**

(Parere alla 12<sup>o</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Mario VALDUCCI, *relatore*, svolge preliminarmente un'analitica disamina della complessa vicenda normativa che ha riguardato gli istituti zooprofilattici sperimentali, a partire dalla legge n. 503 del 1970, che ne operò la trasformazione in enti di diritto pubblico. Con l'avvio dell'esperienza regionale, la legge n. 745 del 1975 attuò una regionalizzazione degli istituti zooprofilattici, che conseguentemente adottarono nuovi statuti e nuove strutture organizzative in base all'assetto giuridico conseguente al trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alle regioni. Dopo la legge n. 97 del 1985, che inserì il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali nel comparto sanitario, una nuova vicenda legislativa si apre con la legge-delega n. 421 del 1992, la quale, nell'intento di razionalizzare e rivedere la disciplina della sanità per contenere la spesa pubblica senza privare i cittadini del libero accesso alle cure e della gratuità del servizio, delegò al Governo l'emanazione di decreti legislativi, prevedendo tra l'altro, il riordino degli istituti sulla base del solo principio dell'assenza di oneri a carico della finanza statale. Il relatore rileva che il decreto legislativo n. 270 del 1993, tradendo le finalità della legge-delega, di fatto operò una «ristatalizzazione» degli istituti, demandando al ministro della sanità una serie di compiti che vanno ben al di là di quelli di mero indirizzo e coordinamento. Anche a seguito della sentenza n. 124 del 1994, che peraltro sostanzialmente riconosceva la legittimità della normativa delegata, ad eccezione del profilo attinente alla funzione di indirizzo e coordinamento attribuita al ministro della sanità, si è reso necessario ripristinare un quadro normativo nel quale gli istituti zooprofilattici sperimentali siano riconoscibili su scala nazionale per gli scopi che perseguono, ma operino su base territoriale secondo moduli organizzativi ed aziendali imposti dall'esperienza, così come conviene ad enti nati spontaneamente dal basso per fronteggiare calamità sanitarie e per assicurare agli operatori agricoli una costante assistenza veterinaria. Si tratta per

ciò stesso di moduli differenti da istituto ad istituto e da regione a regione, in questo modo riconoscendosi il valore delle autonomie locali.

Il relatore passa quindi all'esame del testo unificato, che intende valorizzare i compiti di ricerca scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e dall'altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica di qualità nazionale e internazionale.

L'articolo 1 definisce gli istituti zooprofilattici sperimentali come aziende sanitarie di diritto pubblico dotate di ampia autonomia, nonché come strumenti tecnico-scientifici dei livelli di governo centrale e regionali, elencandone nel contempo le funzioni nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni svolte a titolo gratuito.

L'articolo 2 definisce le competenze dello Stato in materia di promozione e sviluppo della lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, secondo obiettivi e indirizzi fissati nell'ambito del Piano sanitario nazionale. Viene quindi istituita la conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria, di cui fanno parte rappresentanti del Governo, delle regioni e degli istituti zooprofilattici, alla quale è affidato il compito di assicurare l'omogeneità e l'integrazione delle attività svolte dagli istituti medesimi.

L'articolo 3 disciplina invece i compiti delle regioni in materia di sanità pubblica veterinaria e i loro poteri di vigilanza e controllo sulla gestione degli istituti.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione degli istituti, attribuendo compiti di indirizzo, coordinamento e verifica gestionale al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. Quest'ultimo, le cui competenze sono definite nei commi da 5 a 10, è coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo. Il comma 12, che detta la disciplina del collegio dei revisori, appare poi di particolare importanza in quanto tiene conto delle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella citata declaratoria di illegittimità.

Gli articoli seguenti disciplinano poi rispettivamente l'approvazione degli statuti degli istituti (articolo 5), le modalità di erogazione delle prestazioni a titolo oneroso fornite dagli istituti stessi (articolo 6), le tipologie di finanziamento (articolo 7), l'ordinamento del personale (articolo 8) e la gestione economico-finanziaria (articolo 9), il relatore sottolinea l'importanza delle norme transitorie, recate sempre dall'articolo 9, che hanno lo scopo di non creare soluzioni di continuità nel momento del passaggio dalla precedente alla nuova normativa.

Il relatore, in conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato, in quanto esso appare in linea con le competenze spettanti alle regioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata all'unanimità.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 18 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE, indi del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ. — Intervengono Costantino Federico, presidente dell'ANCIM e sindaco di Capri, Michele Giacomantonio, componente del direttivo ANCIM e sindaco di Lipari, Carmine De Martino, componente del direttivo ANCIM e vicesindaco delle isole Tremiti, e Giuseppe Ulivi, Segretario dell'ANCIM.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse — Audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).**

*(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati — Svolgimento e conclusione).*

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge, quindi, un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Costantino FEDERICO, *presidente dell'ANCIM e sindaco di Capri*, svolge una relazione sull'argomento dell'audizione.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ dà quindi la parola a Michele GIACOMANTONIO, *componente del direttivo ANCIM e sindaco di Lipari*.

Interviene successivamente Giuseppe ULIVI, *segretario dell'ANCIM*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il senatore Giuseppe TURINI (AN), il senatore Salvatore LAURO (FI) e il deputato Eugenio DUCA (DS-U).

Replica Costantino FEDERICO, rispondendo anche ad ulteriori quesiti posti dal deputato Eugenio DUCA (DS-U) e dal senatore Giuseppe TURINI (AN).

Il Presidente Guido DONDEYNAZ ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N. B. Il resoconto stenografico della seduta sarà pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

*La riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non ha avuto luogo.*